Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | **Roma — Martedì 2 febbraio** | **Numero 26**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

La Camera dei Deputati, provvedendo direttamente agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 551 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1903, n. 312;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti per l'esecuzione della suindicata legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali, od ai porti marittimi e lacuali, nonchè l'ultimazione delle strade comunali, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
LUZZATTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO
per l'applicazione della legge 8 luglio 1903, n. 312

Strade contemplate dagli articoli 1 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312

Art. 1.

Le strade per le quali, a termini della legge 8 luglio 1903, n. 312, si concede dallo Stato il sussidio in ragione del 50 per cento della spesa, e dalla Provincia in ragione del 25 per cento, sono quelle di accesso:

a) alla stazione ferroviaria omonima;

b) all'approdo omonimo di piroscafi postali;

c) alla stazione ferroviaria più vicina, purchè la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;

d) al porto marittimo omonimo, o all'omonimo porto lacuale pareggiato ai marittimi delle prime tre classi;

e) al più vicino porto marittimo, o lacuale pareggiato ai marittimi di prima, seconda e terza classe, purchè esso si trovi ad una distanza non superiore ai 15 chilometri;

f) e quelle rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria del capoluogo del Comune.

Art. 2.

Nel caso che parte della strada di accesso sia stata costruita prima della promulgazione della legge 8 luglio 1903, n. 312, o che non tutti i lavori della strada siano stati compiuti all'epoca suddetta, il sussidio dello Stato e della Provincia è commisurato alla spesa occorrente per l'ultimazione della strada.

Qualora per la costruzione della strada fosse stato accordato e pagato un sussidio straordinario, nel determinare il sussidio da corrispondersi dallo Stato in base alla predetta legge, per la parte di lavori che restano da compiersi, deve dedursi la quota proporzionale di esso sussidio straordinario.

Formazione, pubblicazione ed omologazione degli elenchi

—

Art. 3.

Gli elenchi delle strade indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'articolo 1 del presente Regolamento le quali non risultino iscritte in elenchi già formati e omologati prima della pubblicazione della legge 19 luglio 1894, n. 338, sono compilati dalle Giunte comunali interessate entro un anno dalla pubblicazione della legge 8 luglio 1903, n. 312, secondo il modello unito al Regolamento 11 settembre 1870, n. 6021 per l'applicazione della legge 30 agosto 1868, n. 4613, anche quando la strada debba attraversare il territorio di altro Comune.

Art. 4.

Per ognuna delle strade contenute negli elenchi deve essere unita una pianta topografica, nella scala da 1 a 25,000, della strada da costruire: e se questa, per giungere alla stazione ferroviaria, all'approdo del piroscafo postale o al porto marittimo o lacuale dovesse collegarsi a strade già esistenti, anche queste e la rispettiva lunghezza debbono indicarsi nella pianta.

Art. 5.

Gli elenchi appena compilati sono affissi in copia all'albo pretorio dei Comuni, e depositati negli uffici comunali per la durata di un mese dalla data dell'affissione.

Il Sindaco, con pubblico avviso, invita chi vi avesse interesse a prenderne conoscenza e a produrre nel detto termine le opposizioni o i reclami che intendesse fare, presentandoli in iscritto alla segreteria.

Spirato il termine, il Consiglio comunale, all'uopo convocato, delibera l'elenco, esaminati i reclami, se ve ne sono. Per l'approvazione e l'omologazione dell'elenco si seguono le disposizioni dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici e dell'articolo 194, n. 5, della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Appena ogni elenco è compiuto ed omologato a forma del precedente articolo, il Prefetto ne invia un esemplare al Ministero dei Lavori Pubblici.

Progetti: condizioni tecniche, compilazione, pubblicazione ed approvazione

—

Art. 7.

Le strade indicate dall'articolo 1 del presente regolamento debbono essere carreggiabili, salvo che si tratti di territori alpestri.

Qualora s'intenda costruire una strada mulattiera, deve esserne fatta menzione nell'elenco.

Art. 8.

I progetti debbono essere compilati a cura e spese dei Comuni interessati.

Il tracciato e la larghezza delle strade sono stabiliti con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile e di un rappresentante dell'Ufficio tecnico provinciale.

I progetti debbono essere studiati con l'intento di raggiungere la maggiore possibile economia, escludendo ogni opera di lusso o di abbellimento.

Di regola la pendenza massima per le strade carreggiabili è del 7 per cento, salvo nei tratti interni dell'abitato dove può spingersi al 9 per cento.

Negli altri casi il progetto dovrà riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9.

I progetti si devono comporre dei seguenti atti:

1° relazione descrittiva delle opere;

2° planimetria della strada in scala non minore di 1 a 2500;

3° profilo longitudinale;

4° sezioni trasversali;

5° disegni dei principali manufatti e tipi dei minori;

6° computo metrico e stima di tutte le quantità di lavoro da eseguire;

7° capitolato per l'esecuzione delle opere;

8° perizie delle occupazioni di terreno, da cui risulti il nome e cognome di ciascun proprietario degli appezzamenti da occupare o danneggiare, e possibilmente il numero di mappa, il computo metrico ed il prezzo di tali appezzamenti, più le indennità sui soprassuoli, sui frutti pendenti e sui deprezzamenti eventuali, uniformandosi per la formazione delle perizie stesse alle prescrizioni degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 10.

I progetti, dopo approvati dal Consiglio comunale, sono a cura del Sindaco esposti in una sala del Comune ove rimangono per 15 giorni dalla data dell'avviso che sarà pubblicato all'albo pretorio comunale e nel bollettino ufficiale della Prefettura. Con tale avviso s'invitano gl'interessati a prendere cognizione del progetto e a presentare le eventuali eccezioni ed osservazioni; e il segretario comunale o chi per esso ne prende nota in apposito verbale, da sottoscriversi dall'opponente o in sua vece da due testimoni.

Art. 11.

Trascorsi i 15 giorni, il progetto coi reclami presentati e con le osservazioni della Giunta comunale è trasmesso al Prefetto, il quale sentito l'Ufficio del Genio civile e l'Ufficio tecnico provinciale pronunzia sulle dette osservazioni e sui reclami, approva il progetto o manda alla Giunta comunale di farlo modificare nei sensi espressamente indicati nel decreto.

Il decreto prefettizio di approvazione del progetto decide anche sui reclami ed equivale altresì alla dichiarazione di publica utilità dell'opera.

Art. 12.

Nell'avviso di pubblicazione è fatta espressa menzione che il progetto tiene luogo di quelli prescritti dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con esso s'invita chi vi abbia interesse a prenderne cognizione e presentare eventuali reclami non solo nell'interesse generale, ma anche in quello delle proprietà che occorre occupare o danneggiare.

Espropriazioni, accettazione delle indennità, pagamento diretto o deposito.

—

Art. 13.

Determinata l'esecuzione dell'opera, la Giunta municipale invita

i proprietari a dichiarare se accettino le somme offerte per i fondi che loro si occupano o danneggiano, e compila un verbale, sottoscritto da ambo le parti, delle accettazioni seguite o delle composizioni amichevoli.

Compila quindi a parte l'elenco dei proprietari che non abbiano accettato le somme loro offerte, rimettendo gli atti alla Prefettura per gli effetti degli articoli 31 a 38 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Il Prefetto, ricevuta dal Presidente del Tribunale la perizia di cui agli articoli 47 e 48 di detta legge, emette il decreto che autorizza il Comune ad occupare i fondi da espropriare e dà in proposito tutte le altre disposizioni necessarie giusta la legge medesima, alle quali non si sia derogato con l'articolo 11 della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Il Comune, a termini dell'articolo 11 sopra indicato, non è tenuto a fare il deposito del prezzo del terreno da espropriare, e per un decennio ha facoltà di differirne il pagamento, corrispondendo l'interesse legale, giusta l'articolo 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312.

Collaudi: risoluzione delle vertenze con gli appaltatori.

—

Art. 15.

Il collaudo delle strade contemplate dalla legge predetta è eseguito dall'ispettore compartimentale del Genio civile o da un ufficiale del Genio civile, delegato dall'ispettore medesimo, in conformità di quanto è prescritto dalle disposizioni in vigore per i collaudi dei lavori di conto dello Stato.

Alla visita del collaudo devono essere invitati ad intervenire un rappresentante del Comune ed uno della Provincia.

Gli atti di collaudo sono dall'ispettore compartimentale inviati, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici, che dopo avere provveduto all'accertamento contabile, li trasmette al Prefetto per la necessaria approvazione.

La risoluzione in sede amministrativa delle questioni relative alla liquidazione finale dei lavori e alle eventuali riserve dell'appaltatore è deferita all'ispettore compartimentale del Genio civile, o in caso di reclamo di una delle parti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mezzi per l'esecuzione.

a) *sovrimposta fondiaria e tassa sui maggiori utenti*

—

Art. 16.

Se un Comune per la costruzione o l'ultimazione delle strade di cui agli articoli 1, 3, 7 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, intende valersi dei mezzi previsti nell'art. 2, lettere *a* e *b* della legge 30 agosto 1868, n. 4613, il Consiglio comunale deve provvedere con speciale deliberazione, dimostrando che i fondi normali del bilancio non bastano per sostenere la spesa a carico del Comune.

La deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

b) *prestazione d'opera*

—

Art. 17.

È pure necessaria una speciale deliberazione del Consiglio comunale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, per potere applicare le prestazioni d'opera alle strade di cui agli articoli 3 e 7 della legge 8 luglio 1903, n. 312.

Il ruolo delle persone obbligate alle prestazioni, giusta l'art. 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, modificato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312, deve essere affisso per due settimane all'albo pretorio del Comune, e diventa esecutivo per tutti coloro i quali nel frattempo non lo abbiano contestato.

Le contestazioni sono decise inappellabilmente dal conciliatore, giusta l'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Art. 18.

Con deliberazione della Giunta comunale debbono essere dichiarati esenti dalle prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza, quand'anche siano inscritti nei ruoli d'imposta per lieve somma.

Gli inscritti nel ruolo, che non prestano direttamente o per mezzo di altri la loro opera al termine stabilito, sono tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale; e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

c) *sussidi: concessione e pagamento*

—

Art. 19.

Per ottenere la concessione del sussidio nelle spese di costruzione delle strade di cui agli articoli 1, 3, 7 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, deve essere inviata al Ministero dei lavori pubblici, pel tramite della Prefettura, una domanda in carta da bollo da L. 1, firmata dal Sindaco autorizzato dalla Giunta municipale.

Art. 20.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'elenco in cui fu inscritta la strada;

b) deliberazione consiliare con cui fu approvato il progetto dei lavori e autorizzata la loro esecuzione;

c) progetto dei lavori;

d) decreto prefettizio di approvazione del progetto;

e) relazione dell'Ufficio del Genio civile indicante l'ammontare della spesa che deve servire di base alla concessione del sussidio.

La concessione del sussidio è fatta per decreto Reale. Nel decreto si stabilisce il numero e la decorrenza delle rate in cui deve pagarsi il sussidio.

Copia di questo decreto, per le strade contemplate dagli articoli 1 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, viene comunicata all'Amministrazione della Provincia, la quale, in base al medesimo provvede per la concessione della quota di sussidio ad essa afferente.

Art. 21.

Il pagamento del sussidio è disposto, a seconda dell'avanzamento dei lavori, in base ad un certificato da rilasciarsi, previo accertamento delle misure e della contabilità, dall'Ufficio del Genio civile.

A tale certificato deve allegarsi lo stato di avanzamento dei lavori.

Al certificato col quale è proposto il pagamento dell'ultima rata del sussidio, deve unirsi copia del certificato di collaudo e del decreto prefettizio di approvazione.

d) *mutui colla Cassa depositi e prestiti*

—

Art. 22.

Per mezzo del Ministero dei lavori pubblici i Comuni possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti somme a mutuo per la costruzione e ultimazione delle strade contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312.

Art. 23.

Le relative domande, in carta da bollo da L. 1, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) copia delle deliberazioni del Consiglio comunale prese nei modi e forme prescritte dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

In queste deliberazioni deve essere determinato l'oggetto del prestito, il suo ammontare, il periodo di ammortamento e il saggio d'interesse normale fissato dal Ministro del Tesoro, e deve essere dichiarato che le annualità di ammortamento sono garantite con le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria del Comune e (qualora abbia luogo la cessione alla Cassa depositi e prestiti dei sussidî dello Stato e della Provincia nella misura stabilita dalla legge 8 luglio 1903) anche con i sussidî medesimi;

b) copia della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa che approva le deliberazioni del Consiglio comunale;

c) esemplare del bilancio comunale per l'esercizio in corso, autenticato dal Prefetto;

d) attestazione del prefetto con la quale sia dichiarato se la sovraimposta inscritta in bilancio è nel limite legale di 50 centesimi dell'imposta principale erariale o se lo eccede; e nell'uno e nell'altro caso, se entro il limite legale vi è libero margine per l'occorrente delegazione alla Cassa.

Ove per l'ammortamento del prestito dovesse il Comune o aumentare l'attuale sovraimposta, pur restando entro il limite legale, o eccedere questo limite, o mantenere o aumentare l'eccedenza ai termini delle vigenti leggi, occorrerà l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa estensiva a tutto il periodo di ammortamento del prestito tenendo conto della iscrizione in bilancio delle tasse locali obbligatorie ai sensi dell'art. 284 della legge comunale e provinciale.

Art. 24.

Qualora i sussidî governativo e provinciale debbano essere ceduti dal Comune alla Cassa depositi e prestiti in garanzia di un mutuo, occorre vengano uniti alla domanda, oltre ai documenti di cui all'articolo precedente, anche i seguenti:

a) copia della deliberazione del Consiglio provinciale presa nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 237 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, con cui la Provincia stabilisca di delegare alla Cassa stessa una tangente di sovraimposta correlativa all'ammontare del suo sussidio ratizzato nel numero di annualità corrispondenti a quelle dell'ammortamento del prestito per la parte dovuta al Comune;

b) decreto del Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti col quale si stabilisca, sulla base dei progetti tecnici per l'opera a farsi, la concessione del sussidio, determinandone la somma, il numero delle rate, la loro decorrenza e l'obbligo del pagamento entro il mese di luglio di ogni anno alla Cassa depositi e prestiti in garanzia parziale del mutuo da contrarsi dal Comune.

Art. 25.

In seguito a domanda del Comune il Ministero dei lavori pubblici autorizza il pagamento del prestito in rate a seconda dell'avanzamento dei lavori accertati giusta il precedente articolo 21.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla Giunta provinciale amministrativa per l'accettazione del prestito;

b) delegazioni del Comune e della provincia, tratte rispettivamente sulla propria sovraimposta e decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento della prima rata del prestito;

c) bolletta del ricevitore del registro comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concessione governativa.

Sulle somme che dalla Cassa depositi e prestiti si pagano sul prestito nell'anno anteriore a quello nel quale comincia l'ammortamento sono trattenuti sui relativi mandati gl'interessi dal giorno del rilascio dei mandati stessi fino al 31 dicembre dell'anno suddetto, diminuiti del relativo sconto.

Sulle somme che non risultino somministrate durante il periodo dell'ammortamento, la Cassa liquida in fine d'anno e rimborsa al mutuatario gl'interessi che non le sono dovuti.

Art. 26.

La concessione del periodo massimo di 50 anni per l'ammortamento è accordata nei casi in cui la spesa di costruzione della strada, sia per la sua importanza, sia per le condizioni del bilancio, risulti sproporzionata alle risorse del Comune.

Dichiarazione d'obbligatorietà per le strade di cui all'articolo 7 della legge. Norme per l'esecuzione di ufficio

—

Art. 27.

Dichiarata per decreto reale la obbligatorietà della costruzione di una delle strade di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1903, n. 312, il Prefetto invita il Comune o i Comuni interessati a deliberare in un termine perentorio, i mezzi per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso che il Comune o i Comuni non abbiano deliberato nel termine stabilito, o risulti che mancano i mezzi per provvedere alla costruzione e sia quindi necessaria la contrattazione di un mutuo a termine dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1903, n. 312, la Giunta provinciale amministrativa, ove a ciò non provvedano le Amministrazioni comunali interessate, presenta in loro vece la domanda di mutuo, e delibera l'esecuzione d'ufficio a cura del locale ufficio del Genio civile.

Art. 28.

Nel caso d'esecuzione d'ufficio di cui al precedente articolo 27, le somme mutuate dalla Cassa depositi e prestiti sono da questa versate nella Tesoreria provinciale, dalla quale sono accreditate in conto corrente intitolato: « Contabilità speciale pel servizio delle strade obbligatorie in Comune di . . . ».

L'ingegnere capo del Genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse in mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecuzione dei lavori, intestandoli, a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati, dei funzionari del Genio civile o di altri eventuali creditori.

Art. 29.

Le somme mutuate dalla Cassa depositi e prestiti nell'interesse di un Comune non possono essere distolte od impiegate per la costruzione di strade pertinenti ad altro Comune.

Art. 30.

Collaudati e pagati i lavori, l'ingegnere capo compila un rendiconto della gestione del fondo ad esso affidato.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione della Giunta municipale interessata, ed è quindi trasmesso in duplice esemplare al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 31.

Le eventuali eccedenze sul fondo mutuato saranno versate alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del capitale.

Disposizioni generali

—

Art. 32.

Le parcelle per le indennità spettanti ai funzionari del Genio civile, debbono essere sottoposte alla revisione del Ministero dei Lavori Pubblici, dal quale, dopo liquidate, sono restituite al Prefetto che ne ordina il pagamento sul bilancio del Comune o, in caso di esecuzione di ufficio, sul fondo versato nella Contabilità speciale.

Art. 33.

Le disposizioni del presente Regolamento sono pure applicabili alle strade contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, per la costruzione delle quali i Comuni interessati siano stati costituiti in consorzio, a' termini degli articoli 39, 43 e seguenti, della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici.

Art. 34.

Rimangono in vigore le disposizioni dei Regolamenti per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto non risultino contrario alla legge 8 luglio 1903, n. 312, e alle disposizioni del presente Regolamento.

Roma, addì 13 dicembre 1903.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza del 14 gennaio 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per la Commissione di ispezione straordinaria presso gl'Istituti d'emissione.*

SIRE,

In adempimento al disposto delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 8 agosto 1895, n. 489, venne ordinata, col decreto Ministeriale 18 dicembre 1903, l'ispezione straordinaria triennale agl'Istituti d'emissione.

Per mettere in grado la Commissione all'uopo nominata di adempiere all'incarico affidatole, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà accordatagli dall'articolo 38 della vigente legge di Contabilità generale, ha ravvisato opportuno di ricorrere al fondo di riserva per le « spese impreviste », prelevandone la somma di L. 15,000, mediante il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra.

Il Numero **10** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto per L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 574,214.06 rimane disponibile la somma di L. 425,785.94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 25ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 129 *ter* e con la denominazione « Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione, nominata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1903 » nello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza del 14 gennaio 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 5000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » per la pubblicazione di manoscritti Leopardiani.*

SIRE!

Con R. decreto del 19 luglio 1899 fu autorizzata una prelevazione di L. 3000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », al fine di dar modo alla Commissione, appositamente istituita, di provvedere alla pubblicazione dei manoscritti Leopardiani, depositati nella Casanatense.

Compiuta la stampa di sette volumi, contenenti i « Pensieri », la Commissione suddetta ha ravvisata l'opportunità di far seguire un altro volume recante le poesie e le prose inedite, conservate negli indicati manoscritti, e di pubblicare quindi il catalogo di tutti i manoscritti del poeta, cioè dei recanatesi, dei fiorentini, dei vissani e dei napoletani, aggiungendovi una completa bibliografia Leopardiana, ed alcune tavole eliotipiche riproducenti i più notevoli manoscritti del grande pensatore e poeta.

Riconosciuta l'opportunità di tale pubblicazione, la quale completa l'importante raccolta già iniziata, il Consiglio dei Ministri ha stabilito di valersi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della legge di Contabilità generale, procedendo ad una prelevazione di L. 5000 dal ricordato fondo di riserva, per destinarne l'importo alle spese di cui si è fatto cenno.

Ed in adempimento a tale deliberazione il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra l'unito schema di decreto.

Il Numero **11** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 589,214.06, rimane disponibile la somma di L. 410,785.94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 26ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 187 *ter* e con la denominazione « Spese per la pubblicazione dei manoscritti Leopardiani » nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 gennaio 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 3000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » per medaglie e premî d'incoraggiamento, e sussidî per lo svolgimento di istituzioni di previdenza.*

SIRE!

L'impulso dato agli studi dei progetti intesi a promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza cooperativa e di quelle dirette a vantaggio della classe operaia ha reso insufficiente lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio a sopperire ai bisogni ordinari dell'esercizio

Ond'è che il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della legge di Contabilità generale, ha deliberato di provvedere alla manifestatasi insufficienza, mediante una prelevazione di L. 3000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In relazione a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra il seguente decreto:

Il Numero 12 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 594,214.06, rimane disponibile la somma di L. 405,785.94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di lire tremila (L. 3,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 102 « Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza cooperativa e di quelle generalmente dirette a vantaggio della classe operaia » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 gennaio 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di Lire 30,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per la Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.*

SIRE!

La Commissione incaricata della valutazione e del riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, in adempimento alle disposizioni contenute negli articoli 20 e 24 della legge, 29 marzo 1900, viene proseguendo nell'esecuzione del grave ed importante suo cômpito, al cui termine non potrà giungere se non mediante nuove indagini e studî che le restano da espletare, e che lo svolgimento dei lavori ha dimostrato indispensabili.

Essendo pertanto esauriti i fondi già posti a disposizione della Commissione medesima, il Consiglio dei Ministri ha ravvisata la necessità di provvedere, affinchè essa prosegua senza interruzione l'opera intrapresa, e perciò ha stabilito di valersi della facoltà concessagli dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale, procedendo al detto fine alla prelevazione di L. 30,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », mediante il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta Sanzione della M. V.

Il Numero 13 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 597,214.06, rimane disponibile la somma di L. 402,785.94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 352 *bis* « Spese per la Commissione Reale instituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 gennaio 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 12,916.66 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », da riportarsi in aumento al capitolo 1 « Personale » del Ministero dell'Interno.*

SIRE!

Lo sviluppo assunto dai lavori della Commissione Reale per i Credito Comunale e Provinciale e per l'assunzione diretta dei publ blici servizi da parte dei Comuni, in dipendenza delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, 29 marzo 1903, n. 103 e del Regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1900, n. 501 ha reso oramai necessaria la costituzione di un apposito ufficio di segreteria avente personale proprio, in aumento a quello costituente la pianta organica del Ministero dell'Interno.

In base alla facoltà concessa al Governo colle suaccennate leggi, verrà proposto all'approvazione della Maestà Vostra apposito decreto per provvedere alla costituzione dell'indicato ufficio.

Ma poichè l'organico pel nuovo personale in parola dovrà andare in vigore col primo febbraio p. v., il Consiglio dei Ministri ha deliberato di sopperire alla spesa relativa all'esercizio in corso, mediante un prelevamento di L. 12,916.66 dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà concessagli dall'art. 38 della vigente legge di Contabilità generale.

Ed in eseguimento di tale deliberazione, il riferente si onora sottoporre alla sanzione della M. V. il seguente schema di decreto:

Il Numero 14 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 627,214.06, rimane disponibile la somma di L. 372,785.94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire dodicimila novecentosedici e centesimi sessantasei (L. 12,916.66), da portarsi in aumento al capitolo n. 1 « Ministero - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero IX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società anonima di tramways e ferrovie economiche (sezione di Roma), è autorizzata ad applicare la trazione elettrica alla linea tramviaria a scartamento normale già esercitata a cavalli che da Piazza delle Terme va a Campo Verano in Roma, in base al progetto in data 7 maggio 1903, visto d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici e per l'esercizio di essa dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del Regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato in data 5 dicembre 1903 dal sig. Celestino Grea, quale legale rappresentante della Società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 gennaio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carloforte* (*Cagliari*).

SIRE!

Non è guari il sindaco di Carloforte ha rassegnato le sue dimissioni anche dalla carica di consigliere; il giorno successivo si sono dimessi altri dieci consiglieri; di guisa che quella rappresentanza comunale è ora ridotta a nove membri sui venti assegnati al Comune.

Codeste dimissioni sono l'epilogo di una lunga e vivace lotta fra i due partiti che si contendono il potere municipale.

Per rimuovere questo stato di cose, che rende impossibile il funzionamento della civica azienda, dovendosi escludere ogni probabilità di conciliazione, e ritenuto che le elezioni suppletive, non che migliorare, renderebbero peggiore la situazione presente, non vi è altro mezzo che lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carloforte in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Angelo Corrias è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 gennaio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grotte (Girgenti).*

SIRE!

Da vario tempo la maggioranza del Comune di Grotte mancava della coesione necessaria per costituire un'Amministrazione salda e duratura.

Il dissidio, da lungo tempo latente nel Consiglio, si venne a poco a poco accentuando e si ripercosse in seno alla Giunta, rendendo impossibile ogni accordo fra il sindaco e gli assessori.

Tale insostenibile situazione si appalesò apertamente nell'ultima adunanza consigliare, nella quale il sindaco sconfessò la concessione del Teatro Comunale per una pubblica riunione, abusivamente fatta dall'assessore anziano. Ne nacque una discussione così vivace che il sindaco, dopo inutili richiami, dovette sciogliere l'adunanza.

In seguito a ciò parecchi consiglieri domandarono la convocazione del Consiglio per deliberare la revoca del sindaco.

I dissidi intanto si sono vivamente accentuati, e l'agitazione è penetrata anche nella popolazione, suscitando una violenta tensione di animi pericolosa per l'ordine pubblico.

In questo stato di cose ritengo indispensabile di procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale, perchè il corpo elettorale dopo un periodo di calma e di raccoglimento possa costituire una amministrazione capace di provvedere ai veri bisogni di quella popolazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grotte, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Presti Lorenzo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a'termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1903:

All'uditore Bassanelli Paolo, destinato in temporanea missione di vice pretore al 2º mandamento di Milano, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 27 ottobre 1903, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 8 del bilancio.

Con decreto Ministeriale del 14 novembre 1903:
registrato alla Corte dei conti il giorno 26 stesso mese:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di L. 3900, dal 1º settembre 1903, i signori:

Rossi Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Catania.

Pezzati Marcantonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Vono Eugenio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Siracusa, è tramutato a Catanzaro.

Palumbo Francesco, uditore vice pretore del 1º mandamento di Napoli, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 16 luglio 1903, è dispensato dal servizio dalla data del presente decreto.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1903:

È concesso sull'attuale stipendio di L. 1500 l'aumento di L. 60 a decorrere dal 1º dicembre 1903 per compiuto 2º sessennio sul precedente stipendio di L. 1300, a:

Panuccio Gabriele, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria.

Pepe Silvio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Gensabella Trigona Gaetano, vice cancelliere della pretura di Marsala.

Quarta Raffaele, vice cancelliere delle pretura di Massafra.

Agnello Nunzio Archimede, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Siracusa.

Ferrari Leonardo, vice cancelliere della pretura di Civitella Roveto.

È assegnato l'aumento del decimo in L. 400 sullo attuale stipendio di L. 4000 con decorrenza dal 1º dicembre 1903, a:

Rimondini cav. Luigi, cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Emilia.

È assegnato l'aumento del decimo in L. 300 sull' attuale stipendio di L. 3000 con decorrenza dal 1º dicembre 1903, a:

Albanese Michele, vice cancelliere della Corte d'appello di Palermo.

È assegnato l'aumento del decimo in L. 220, sull'attuale stipendio di L. 2200, con decorrenza dal 1º dicembre 1903, a.

Mazelli Attilio, cancelliere della pretura di Sassuolo.

Bozzano Beniamino, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Padova.

Moja Luigi, segretario della R. procura presso il tribunale di Piacenza.

È assegnato l'aumento del decimo in L. 200, sull'attuale stipendio di L. 2000, con decorrenza dal 1º dicembre 1903, a:

Neri Guglielmo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma.

Bassi Pio, cancelliere della 1ª pretura di Cremona.

Gerardi Lucidio, cancelliere della pretura di Sant'Elpidio a Mare

Ciulla Giuseppe, cancelliere della pretura di Licata.

Pavone Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Termini Imerese.

Sciaguato Giacomo, cancelliere della 1ª pretura di Spezia.

Con decreto Ministeriale del 27 novembre 1903:

Marcantonio Attilio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Spoleto, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte di appello di Ancona, coll'attuale stipendio di lire 1500.

Grieco Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Potenza, è tramutato al tribunale civile e penale di Matera.

Verdirosi Tito, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Corinaldo, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Poli Costantino, vice cancelliere della 1ª pretura urbana di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di L 1500.

Bomprezzi Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Albano Laziale, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Roma, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Roma, continuando nella stessa applicazione.

Sannini Gaetano, vice cancelliere della pretura di Cicciano, è tramutato alla pretura di Pietramelara, ed è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Benevento.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Trona Filippo, cancelliere della pretura di Strambino, in aspettativa per infermità sino al 30 novembre 1903, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un mese, a decorrere dal 1º dicembre 1903, continuando a percepire l'attuale assegno.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1903:

Fantini Ercole, vice cancelliere della pretura di Forlì, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle funzioni, a decorrere dal 1º dicembre 1903.

Notari.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Nati Augusto, notaio in Narni, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 420, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l' annua rendita di L. 20.

Culto.

Con R. decreto del 26 novembre 1903:

E stato concesso l' *Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali:

Monsignor Pietro Maffi è stato nominato alla sede arcivescovile di Pisa.

Monsignor Massimiliano Novelli è stato nominato alla sede vescovile di Colle Val d'Elsa.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

In virtù del Regio patronato, il sac. Olinto Bellini è stato nominato alla parrocchia di Santa Croce a Vinci.

Sono stati autorizzati:

la fabbriceria parrocchiale di Asiago ad accettare tre legati, disposti il primo dal fu Cristiano Pesavento, il secondo dalla fu Barberina Puller ed il terzo dal fu Domenico Paganin;

la fabbriceria parrocchiale di Bargone di Casarza Ligure ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 900, disposto dal fu Giuseppe Roscelli;

la fabbriceria parrocchiale di Cura Carpignano ad accettare il legato della somma di L. 500, disposto dal fu Luigi Sacchi;

il R. subeconomo di Caiazzo, in rappresentanza della vacante parrocchia di quella cattedrale, ad accettare l'eredità lasciata dalla fu Angela Fasulo;
il parroco di San Luca in Casalino di Casalfiumanese ad accettare la donazione della casa canonica e degli arredi e paramenti sacri ad uso di quella chiesa parrocchiale, fatta dal conte Giacomo Masolini;
il parroco di Castagnole Lanze ad accettare la cessione gratuita della proprietà di alcuni stabili, fatta a favore di quel beneficio dal fu sacerdote Luigi Dogliotti;
la fabbriceria parrocchiale di Chatillon ad accettare da quel beneficio parrocchiale, già all'uopo autorizzato, la cessione gratuita di un terreno;
la fabbriceria parrocchiale di Ialmico, Comune di Palmanova, ad accettare il legato di una zona di terreno, disposto dal fu Michele Michielli;
la fabbriceria della chiesa cattedrale di Lodi ad accettare la donazione dell'annua rendita pubblica di L. 280, fattale dal sig. Antonio Lombardi;
la fabbriceria parrocchiale di Puos d'Alpago ad accettare il legato della somma di L. 600, disposto dalla fu Anna Maria De Pra;
il parroco della chiesa succursale di Ruata Soprana di Torre Mondovì ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 25, disposto dal fu avv. Michele Alessandro Domenico Ascheri;
il parroco di Villarbasse ad accettare il legato della somma di L. 200, disposto dal fu comm. avv. Umberto Cravotto.

Con Sovrana determinazione del 29 novembre 1903:
È stata prorogata per un altro anno la sospensione inflitta con precedente Sovrana determinazione ai sacerdoti Rotondo Giovanni di Vitantonio e Caforio Lorenzo, cappellani della R. Basilica palatina di San Nicola di Bari.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1129508 d'inserizione sui registri della Direzione Generale per L. 175, al nome di Carpi Emilio, Giulio ed *Elvira* fu Vittorio, minori sotto la tutela di Ciccione Lorenzo fu Francesco, domiciliati in Oneglia (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carpi Emilio, Giulio e *Vittoria Elvira* fu Vittorio, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 489363 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 94063 della soppressa Direzione di Torino), per L. 50, al nome di *Dal Gabbio* Caterina, nata De Marchi, del vivente Giovanni Battista, domiciliata in Riva Valdobbia (Valsesia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gabbio* Caterina, nata Demarchi, del vivente Giovanni Battista, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1083140 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 150, N. 1084801 di L. 150 e N. 1086172 di L. 100, al nome di Lavagna *Bianca-Gerolama* fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Roma, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lavagna *Maria-Gerolama* ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,021,094 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 45, al nome di Biancheri *Elvira* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Biancheri Maria, domiciliata a Borghetto San Nicolò (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Biancheri *Stella Elvira* fu Stefano, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 gennaio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 febbraio, in lire 100,17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

1° febbraio 1904.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,47 1/8	100,47 1/8
	4 % *netto*	102,24 5/8	100,24 5/8
	3 1/2 % *netto*	101,53 3/8	99,78 3/8
	3 % *lordo*	74,48 3/8	73,28 3/8

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 1° febbraio 1904.

Presidenza del Vice-presidente PALBERTI

La seduta comincia alle 14,5.

MORANDO, segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Falletti, Alessio, Gattoni, Rizzetti, Carmine, Freschi, Ceriana-Mayneri e Pavia. (Sono conceduti).

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti del Municipio di Calatafimi per la commemorazione fattasi del compianto concittadino deputato Nocito.

Interrogazioni.

POZZI D., sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Sanarelli « intorno ai criteri del Governo circa la progettata direttissima nazionale Bologna-Roma ».

Ricorda i precedenti della questione e i vari progetti presentati fra gli anni 1885 e 1887, fra i quali quelli dell'ingegnere Zannoni, Minarelli-Dall'Oglio e Ciarannalli. Questi progetti furono sottoposti all'esame degli Enti consultivi e non furono approvati.

Ma trattandosi della soluzione del problema delle ferrovie complementari, nel 1901 la questione della direttissima Bologna-Roma risorse.

Un Comitato, avente sede nella città di Arezzo, propose la soluzione della questione con un nuovo progetto dell'ingegnere Croce.

Fu poi nominata una Commissione Reale la quale, in seguito alle opposizioni della città di Firenze, che sarebbe rimasta tagliata fuori dal traffico, ebbe l'incarico preciso e determinato di studiare il problema di una direttissima Bologna-Firenze, per rendere anche più agevoli le comunicazioni con Roma. Il mandato di questa Commissione scade nel 1904; e il Governo, a suo tempo, ne esaminerà le conclusioni.

SANARELLI non è soddisfatto della risposta avuta. Si riferisce alle dichiarazioni e alle assicurazioni degli onorevoli Zanardelli e Balenzano circa all'attuazione di una ferrovia nazionale di rapida comunicazione fra Napoli e Milano.

Ora si meraviglia che questo programma sia stato abbandonato e che si sia limitato lo studio ad una direttissima Bologna-Firenze, che farebbe abbandonare definitivamente gli impegni assunti dal precedente Gabinetto.

Una direttissima Bologna-Firenze non risponderebbe alle esigenze generali del paese. Confida che il Governo, ritornando sulla questione, vorrà provvedere seriamente perchè gli interessi nazionali siano soddisfatti.

POZZI D., sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, nota che anche un tronco direttissimo Bologna-Firenze contribuirebbe grandemente a migliorare le comunicazioni nazionali.

Aggiunge che il decreto di nomina della Commissione reale, decreto che ne stabilisce i limiti nel modo che ha già indicato, è opera del Ministero precedente.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad un' interrogazione dell'onorevole Santini « a proposito dell'infame codardo tentato assassinio di un ufficiale del Regio esercito in Milano, per chiedergli se non creda doveroso, necessario ed urgente richiamare i procuratori del Re a più oculata e più equa osservanza del Codice penale, nei riguardi degli articoli sulla stampa, specie in quanto si riferisce agli sconci attacchi alle istituzioni militari, che sono la più sicura e più nobile difesa della unità e della libertà della patria ». Deplora altamente l'iniquo attentato. Rende grandissimo omaggio alle virtù dell'Esercito, che si manifestano in tutte le vicende liete e tristi della patria nel modo più splendido.

Assicura quindi l'onorevole Santini che il Governo in ogni circostanza farà tutto il suo dovere (Vive approvazioni).

SANTINI ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia delle sue nobili parole. Biasima poi vivamente il contegno di certa stampa, che non è la stampa di alcun partito, e che mira a depravare il senso morale del popolo italiano.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad un'interrogazione dell'onorevole Cerulli « sui provvedimenti che intende prendere per rimediare alle condizioni anormali del personale della magistratura giudicante nel tribunale di Teramo ».

Il Ministero, che riconosce le condizioni anormali cui si accenna in questa interrogazione, provvederà appena gli sieno giunti i rapporti richiesti.

CERULLI osserva che le proposte della Corte d'appello furono da tempo inviate al Ministero e furono anche rinnovate. Impensieritosi quindi dell'ingiustificabile indugio nel provvedere, chiede che il Ministero rimuova tutti gli ostacoli che sinora si sono opposti a provvedimenti indispensabili.

DEL BALZO G., sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'onorevole Di Palma che desidera sapere « se il R. decreto del 26 novembre 1903, col quale si autorizzano le Regie Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia a rilasciare un diploma speciale di laurea, abbia o meno valore per gli antichi allievi, i quali avendo compiuto il corso degli studi commerciali o consolari prima della pubblicazione del decreto del 26 novembre sono già muniti del solito diploma di licenza ».

Dichiara che si sta studiando il regolamento per l'applicazione di quel decreto, ed in esso si stabiliranno le modalità sul conseguimento del diploma di laurea, delle quali potranno usufruire anche gli antichi licenziati da quelle scuole, purchè subiscano alcuni esami d'integramento.

DI PALMA prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, osservando che gli antichi studenti delle Scuole superiori di commercio non domandavano che il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli allievi attuali.

Sorteggio degli Uffici.

PODESTA' e MORANDO G., segretari, fanno il sorteggio.

Svolgimento di interpellanze.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, essendo pendenti trattative per le modalità di costruzione e di esercizio della linea Cuneo-Nievola-Nizza, prega l'onorevole Villa di differire la sua interpellanza sull'argomento.

VILLA, augurandosi che le trattative siano sollecitamente condotte a termine, consente.

PALA interpella i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura, industria e commercio « sui gravi difetti dei regolamenti dipendenti dalla legge 2 agosto 1897 sui provvedimenti

per la Sardegna e sulla necessità che ai regolamenti stessi siano apportate radicali riforme ».

Ricorda come, essendo venuta nel 1897 innanzi alla Camera, quando questa stava per prorogarsi, la legge sulla Sardegna, abbia dovuto essere accettata dai deputati sardi senza discussione; sebbene essa concedesse poteri eccessivi al Governo e sanzionasse disposizioni di eccezionale gravità.

La efficacia di questa legge dipendeva quasi esclusivamente dai regolamenti; i quali disgraziatamente vennero compilati da persone che, per quanto illustri, non avevano la conoscenza pratica dei luoghi e degli usi locali.

Il regolamento per prevenire l'abigeato, mentre non riesce a colpire i malfattori, inceppa enormemente il commercio del bestiame.

Quello sul pascolo abusivo poi è un attentato alla libertà ed una perpetua volazione della privata proprietà.

Nè minori inconvenienti presentano altri Regolamenti speciali, come quello sugli incendi delle stoppie e quello sulle compagnie baracellari, che ha inconsultamente trasformato una secolare e provvida istituzione, imponendo oneri nuovi ed insoportabili ai comuni.

Conclude affermando la necessità di riformare questi Regolamenti, informandoli così a principî di maggiore equità come alle esigenze ed alle condizioni locali. (Bene!)

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ricorda che in base all'ultima legge sono stati compilati da una Commissione di uomini competentissimi i nuovi Regolamenti; su di essi deve ancora pronunciarsi il Consiglio di Stato. Assicura che il Governo prima di sottoporli alla sanzione sovrana li esaminerà attentamente, tenendo nel massimo conto le osservazioni esposte dall'onorevole Pala.

PALA prende atto delle dichiarazioni del ministro dell' interno ed esprime la fiducia che il testo definitivo dei nuovi Regolamenti sarà tale da eliminare gli inconvenienti lamentati e da rispondere pienamente alle aspettative ed agli interessi delle popolazioni sarde.

DEL BALZO CARLO svolge una interpellanza al ministro dell'interno « *sui fatti di Torre Annunziata* e su tutto l'indirizzo della politica interna ».

Nota che questi fatti avvennero mentre l'onorevole Giolitti non era presidente del Consiglio; inoltre non poco tempo è trascorso dopo di essi.

Tuttavia l'oratore trae argomento da questi fatti per esporre alcune critiche sull'indirizzo generale della politica interna dell'onorevole Giolitti.

L'onorevole Giolitti è largo di dichiarazioni liberali in Parlamento; senonchè non mai forse, come sotto il suo Ministero, avvennero sanguinose ed inutili repressioni.

Lamenta l'uso della truppa nei servizi di pubblica sicurezza, affermando che l'esercito deve soltanto difendere la patria contro i nemici esterni (Interruzioni del deputato Monti-Guarnieri).

Anche a Torre Annunziata un po' più di calma, di tolleranza, avrebbe risparmiato vittime innocenti.

Insiste dunque sulla necessità di mutare sistema. Bisogna accrescere in tempo il numero degli agenti là dove si temono conflitti, per modo da poterli prevenire, anzichè mettere pochi uomini allo sbaraglio contro una folla: poichè allora troppo facilmente si trascorre all'uso delle armi.

Bisogna, soprattutto, non voler giustificare gli ufficiali della forza pubblica, sempre e ad ogni costo, anche quando abbiano ordinato il fuoco senza necessità. Nè basta rispondere che l'autorità giudiziaria procede, poichè troppo sovente queste istruttorie finiscono con un'assoluzione generale, e i funzionari di pubblica sicurezza son quasi sempre premiati.

Deplora vivamente, a questo proposito, le onorificenze date ad ufficiali e soldati per aver preso parte a sanguinose repressioni nei conflitti civili.

Se non si rispettano le legittime manifestazioni dei proletari, se ad ogni occasione si trascende a sanguinose repressioni, è inutile venire alla Camera a far dichiarazioni democratiche, per avere il plauso dell'Estrema Sinistra.

È necessario dunque inaugurare una politica sinceramente liberale e coerente, una politica che faccia veramente il bene degli umili, risollevando le depresse condizioni economiche del paese. (Bene).

Presentazione di un disegno di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1903-1904.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze.

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, nota anzitutto, rispondendo all'onorevole Carlo Del Balzo, come i fatti di Torre Annunziata abbiano già formato oggetto di discussione alla Camera, e come essi siano avvenuti quando egli non era ministro, ciò che renderà più imparziale la sua difesa.

Dichiara che dopo i fatti di Torre Annunziata il Ministero dell'interno ordinò un'inchiesta, ed essendo risultata la colpa del delegato e delle guardie municipali, queste furono sciolte ed il delegato fu punito. Non crede che si possa in alcun modo censurare il provvedimento del Ministero che fu sotto ogni riguardo corretto. (Bene)

DEL BALZO CARLO rileva come il ministro si sia limitato a rispondere circa i fatti di Torre Annunziata, mentre egli ha inteso esaminare la condotta del Governo negli ultimi dieci anni.

Non comprende come, se si è riconosciuta la colpa delle guardie e del delegato, non si sia contro di essi proceduto giudiziariamente.

Crede che il silenzio serbato dal ministro sulle questioni da lui sollevate possa significare approvazione di quanto egli ha detto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che non è in facoltà del Ministero di procedere, nel caso, giudiziariamente.

RICCIO VINCENZO aveva presentato una interpellanza a proposito delle accuse mosse all'Amministrazione della marineria, prima ancora che si discutesse la querela mossa da trentatrè ufficiali di marina sullo stesso soggetto.

Ora poi essendo pendente altro processo che riguarda pure le cose della marina, ritiene non opportuno dare svolgimento alla sua interpellanza.

MONTI GUARNIERI e DE AMICIS rinunziano a svolgere le loro interpellanze in seguito ai provvedimenti già presi dal Ministero.

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTA', segretario, ne dà lettura,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sieno le cause che ritardano ancora l'inizio dei lavori della stazione di Fondatace sulla linea Arona-Domodossola dopo l'approvazione definitiva del relativo progetto.

« Cuzzi ».

« Interrogo l'onorevole ministro del tesoro per conoscere se e quando voglia provvedere alla sistemazione in pianta stabile degli straordinarii addetti alle Avvocature erariali, delegazioni del Tesoro e ragionerie delle Intendenze di finanze.

« Rispoli ».

« Interrogo l'onorevole ministro di grazia e giustizia per conoscere se non creda equo provvedere alla sistemazione in pianta stabile degli straordinari delle Cancellerie giudiziarie.

« Rispoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulla necessità di taluni provvedimenti per facilitare, da parte dell'autorità giudiziaria, il riconoscimento dei figli naturali

« Rocca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda presentare provvedimenti legislativi per regolare le strade vicinali.

« Vigna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere con quali criteri intenda disciplinare la costruzione delle strade comunali, soprattutto dopo la legge 8 luglio 1903, n. 313.

« Vigna ».

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se intenda, con apposito disegno di legge, agevolare ai coloni l'affrancamento dei beni enfiteutici.

« Credaro ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione intorno ai provvedimenti presi in favore della Biblioteca di Torino e sulle cause che ne produssero l'incendio.

« Carlo Del Balzo ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende adottare per diminuire, almeno, l'enorme numero di furti che si consumano sulle ferrovie.

« Carlo Del Balzo ».

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro per la marina affine di sapere se intenda di comunicare alla Camera i risultati dell'inchiesta testè compiuta sulla Regia nave l'*Eridano*.

« Roberto Galli ».

« Chiedo interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sul caso del professore Balsari, licenziato dalla scuola pareggiata di Arona.

« Bonardi ».

« Il sottoscritto interpella il ministro della pubblica istruzione sulla esclusione del professore Balsari dalla scuola pareggiata di Arona.

« Curioni ».

« Il sottoscritto interpella il ministro d'agricoltura, industria e commercio sull'essenza finanziaria, sulle funzioni e sull'attività dell'istituto del Credito Agrario del Lazio.

« Santini ».

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde subito ad una interrogazione degli onorevoli Edoardo Daneo, Ferrero di Cambiano e Biscaretti « sui provvedimenti urgenti che intende di adottare per riparare fin dove si possa all'immensa iattura dell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino e sugli intendimenti suoi per assicurare nell'avvenire la Biblioteca da simili pericoli, e renderla stabilmente e degnamente adatta a compiere le sue funzioni nell'interesse della Università e della scienza ».

Nota che il modo in cui la interrogazione è concepita rispecchia l'alto patriottismo della città che gli interroganti rappresentano, perchè prescinde da ogni questione di recriminazioni e querimonie.

Circa l'entità del disastro è lieto di annunziare che dalle ultime notizie risulta che si è potuto salvare un migliaio di codici su 4500, e che non si dispera di ricuperarne altri. Qualche codice poi molto danneggiato si potrà forse ricostituire approfittando di tutte le risorse della scienza.

Ciò che si salva è forse superiore a quello che si è perduto, perchè fortunatamente è quasi integra la famosa collezione dei codici di Bobbio, unica forse al mondo. Ma ad ogni modo le perdite sono immense, irreparabili; tesori d'arte sono scomparsi per sempre.

Quanto alle cause dell'incendio nulla si può ancora precisare; bisogna attendere i risultati dell'inchiesta. Una cosa però si può dire, ed è che la biblioteca di Torino, per il modo sapiente come era ordinata, non è stata certo colpita dall'incendio per negligenza dei suoi funzionari.

Dichiara quindi infondata la voce che il Ministero avesse negato di prendere i provvedimenti richiesti dal bibliotecario, anzi, secondo le richieste di questo, aveva disposto per lo sgombro delle botteghe sottostanti alla biblioteca.

Quanto ai provvedimenti che il Governo intende prendere, dichiara che senza indugio si provvederà a ricostituire razionalmente le sezioni dei libri moderni che sono state distrutte; e che per ciò presenterà un disegno di legge, appena abbia raccolti i necessari elementi.

Quanto poi alle collezioni di codici, dichiara che il Governo intende di secondare in ogni modo le iniziative locali, ed all'uopo nominerà una speciale Commissione.

Manda infine una parola di plauso a tutti coloro che si sono adoperati per attenuare le conseguenze del disastro, dando ancora una volta prova dell'antico valore che distingue il forte Piemonte (Vive approvazioni).

DANEO EDOARDO, crede in questo momento inutile una ricerca di responsabilità nel disastro che ha colpito Torino e l'Italia; crede però che si debba deplorare, in generale, che si poca cura si eserciti attorno a così preziosi tesori dello Stato.

Si dichiara sodisfatto degli intendimenti chiari ed aperti manifestati dal ministro, ma vorrebbe che il triste evento servisse di ammaestramento, o che giovasse a suggerire le norme e le misure per evitare in avvenire simili disastri.

Confida che la biblioteca possa ricevere una migliore e definitiva sistemazione, per contributo del Governo e dei corpi locali; e fa voti che l'opera della Commissione cui ha accennato il ministro sia sollecita ed efficace; facendo in ogni modo affidamento sull'impulso che a tutto il lavoro di ricostruzione potrà dare il ministro. Così meglio che delle intenzioni potrà dirsi soddisfatto delle opere (Benissimo).

DEL BALZO CARLO che ha presentato analoga interrogazione, vorrebbe sapere se sia vero che il Ministero abbia negato la somma di quattromila lire richieste dal bibliotecario.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, nota che ha già spiegato il fatto.

DEL BALZO CARLO, raccomanda al ministro di voler dare provvedimenti perchè le nostre biblioteche ricevano una migliore e più sicura sistemazione. Domanda poi al ministro se non intenda presentare un disegno di legge per il servizio dei doppioni, e se non creda utile di far fotografare i manoscritti più preziosi delle nostre biblioteche. (Bene).

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazia l'onorevole Daneo delle sue cortesi parole. Assicura poi l'onorevole Del Balzo che terrà conto delle sue raccomandazioni, riconoscendo anch'egli l'utilità di far fotografare i manoscritti, ed essendo sua intenzione di risolvere la questione dei doppioni.

DEL BALZO CARLO, è soddisfatto di questa dichiarazione.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde subito ad altra interrogazione dell'onorevole Bonardi « circa il licenziamento di un professore dalla scuola pareggiata di Arona ».

Rileva come il Ministero per ben due volte abbia già respinto le deliberazioni della scuola pareggiata di Arona. Circa l'ultimo licenziamento il Ministero sta provvedendo per la sua revoca; e se questa non sarà eseguita, dichiara che ritirerà a quella scuola il pareggiamento. (Benissimo).

BONARDI. È lieto delle dichiarazioni esplicite del ministro, ed aggiunge che la scuola pareggiata di Arona è condotta da membri di congregazioni religiose, e diretta da un'alta autorità ecclesiastica di Milano. Confida nell'opera del ministro, trattandosi di una materia che tanto interessa le più gelose nostre libertà civili.

Esorta infine il ministro a voler regolare la materia con provvedimenti legislativi.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiara che la questione è già stata studiata, e che un apposito disegno di legge sarà presentato.

La seduta termina alle 17,30.

DIARIO ESTERO

Nessuna importante notizia ci ha trasmesso il telegrafo, nelle ultime ventiquattro ore, sul conflitto russo-giapponese. Tutti i dispacci non sono che ipotesi più o meno possibili.

I giornali di Londra pubblicano un comunicato in cui è detto che, l'altra sera, il Ministro del Giappone in quella città ha affermato di non aver nessuna notizia circa la risposta della Russia, e che, malgrado tutte le voci che circolano, la situazione non è cambiata. Il Ministro ritiene che la Russia non abbia ancora preso alcuna decisione, altrimenti l'avrebbe fatta conoscere al Giappone. Il Ministro, inoltre, si crede in grado di poter dichiarare che il suo Governo ignora che cosa potrà contenere questa risposta:

« È senza fondamento l'asserzione - proseguì il Ministro - che il Giappone abbia mai desiderato che la Russia rinunzi alla sua situazione a Porto Arturo ed alla ferrovia per la quale ha speso tanti denari. Le concessioni che le ha fatto la China le assicurano dei diritti incontestabili, e il Giappone non contesta affatto questi diritti legalmente acquisiti dalla Russia in Manciuria ».

Le notizie ottimiste sono predominanti, ed un dispaccio da Washington all'*Agenzia Reuter* dice che l'Associazione della stampa americana assicura di aver saputo dall'ambasciatore della Gran Bretagna a Pietroburgo che la risposta russa all'ultima Nota giapponese ha un carattere soddisfacente. Si suppone che le informazioni date dell'ambasciatore della Gran Bretagna a Pietroburgo siano esatte, e che la Russia abbia fatte certe concessioni, le quali l'Inghilterra cercherà di far accettare al Giappone.

Un altro dispaccio della *Reuter*, da New-York, dice: « Iersera, durante un banchetto in onore dell'ambasciatore inglese, si diede lettura d'un certo numero di dispacci ai giornali, secondo i quali il mantenimento della pace nell'Estremo Oriente sarebbe assicurato. Il console generale inglese a New-York si è dichiarato felice d'aver ricevuta questa notizia, ed ha lasciato intendere che ne aveva la conferma ufficiale ».

* * *

Sull'essenza stessa del conflitto, il *Novoje Wremia*, di Pietroburgo, pubblica un importante articolo e scrive che la questione della Manciuria deve essere assolutamente esclusa dai negoziati tra la Russia e il Giappone, perchè la Manciuria è una provincia cinese, ed i negoziati per le questioni che la riguardano devono essere fatti col Governo di Pechino.

Il Giappone invece potrà intendersi colla Russia circa la Corea sulla base di una ripartizione delle rispettive sfere d'influenza; unicamente però dal punto di vista economico.

La sfera d'influenza della Russia potrebbe essere nelle regioni settentrionali; quella del Giappone nelle regioni meridionali della Corea, a condizione però che il Giappone non costruisca fortificazioni, perchè queste costituirebbero una minaccia lungo le coste coreane per le comunicazioni marittime russe tra Wladivostock e Port Arthur e nell'interno per lo sviluppo del commercio della Russia in Corea e in Manciuria.

* * *

Oggi, a Londra, ha dovuto inaugurarsi la nuova sessione ordinaria del Parlamento britannico.

La cerimonia avrà luogo colla pompa consueta e con l'intervento del Re e della Regina, che si recheranno a Westminster, seguiti da un brillante corteo, percorrendo per la prima volta il grandioso viale appena ultimato, che mette il *Buckingham Palace* in diretta comunicazione con *Trafalgar Square*.

Stante la moltiplicità delle questioni che attualmente si dibattono nel mondo politico inglese, il discorso della Corona è atteso con vivissima curiosità.

Si ritiene probabile che esso contenga una proposta di legislazione complementare per quanto riguarda l'Irlanda, la quale farà fare un nuovo ed importante passo verso la pacifica soluzione della disputa secolare.

Si attende pure un accenno alla questione fiscale sollevata da Chamberlain.

Si crede pure che, in base alle conclusioni della Commissione sull'emigrazione straniera, il discorso della Corona preannuncierà provvedimenti restrittivi, che si baseranno su ragioni di moralità e d'igiene e quindi colpiranno principalmente l'emigrazione degli ebrei, dei russi, dei tedeschi e dei polacchi, contro la quale del resto tutta l'inchiesta è stata basata.

Con vivissima ansietà è pure atteso uno *statement*, od affermazione del Governo, che meglio chiarisca la situazione dell'Inghilterra a riguardo del conflitto dell'Estremo Oriente.

* * *

Si telegrafa da Belgrado al *Temps*:

« Assicurasi che lo Czar nel ricevimento del Capo d'anno russo abbia pronunciato delle parole molto cordiali verso l'incaricato d'affari serbo, sig. Spalaikovita, dicendogli: *Tutto presto ritornerà soddisfacente in Serbia*, e che l'incaricato d'affari russo a Belgrado, Mouravieff, avrebbe confermato le parole dell'Imperatore. Il Governo serbo desidera che in Europa si sappia che conformerà, negli affari di Macedonia, la sua condotta all'attitudine della Russia e dell'Austria, tanto più, che in caso di torbidi, gli Arnauti raddoppierebbero i loro delitti contro i serbi, specie nella Vecchia Serbia ».

IL DEBITO PUBBLICO

Il comm. Mancioli, Direttore Generale del Debito Pubblico, ha presentato alla Commissione di vigilanza, che l'ha pienamente approvata e ne ha ordinata la pubblicazione, testè compiutasi, la *Relazione sul rendiconto dell'Amministrazione del Debito Pubblico per l'esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.*

La relazione è un chiaro, accuratissimo lavoro, che correda il rendimento dei conti per l'esercizio anziaccennato, e riassume ed illustra le risultanze e dà ragguaglio preciso del movimento dei titoli in rapporto alla natura ed entità delle operazioni eseguite e dell'andamento dei varî servizi dell'Amministrazione.

Interessante, per le deduzioni che se ne traggono e che soddisfano la coscienza dei cittadini amanti del benessere della patria, è nella Relazione del comm. Mancioli la parte riguardante i pagamenti, di cui si constata una diminuzione all'estero, la quale accerta sempre più la tendenza al rimpatrio, grazie alle condizioni del progressivo nostro miglioramento economico, finanziario.

La Relazione, in uno degli ultimi suoi capitoli, ha una nota d'elogio per il personale, specialmente nel periodo dell'esercizio esaminato. E noi rileviamo ciò ben volentieri, tanto più che – come ben osserva il commendatore Mancioli – progredendo lo sviluppo amministrativo del Debito pubblico, non sono aumentate le forze operanti della Amministrazione.

L'edizione della Relazione, accuratissima come richiedono pubblicazioni di tal genere, è fatta dalla Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., a Roma.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha concesso alla Società degli *steeple-chases* in Italia anche per l'anno 1904 un premio di L. 4000 per una corsa ordinaria militare, che s'intitolerà « Premio reale » e che si effettuerà il 17 aprile nell'ippodromo delle Capannelle di Roma.

S. A. R. il Duca d'Aosta, che trovasi a Bruxelles, fece ieri visita a S. M. il Re Leopoldo.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha offerto ieri, a Buenos-Ayres, a bordo dell' incrociatore *Liguria*, una colazione, alla quale sono intervenuti il Presidente della Repubblica, generale Roca, il Ministro della marina, Betbeder, il Ministro d'Italia, conte Bottaro-Costa, e gli ufficiali della *Liguria*.

S. E. Morelli-Gualtierotti. — Ieri, nel pomeriggio, è ripartito da Brindisi per Roma S. E. il Sottosegretario di Stato Morelli-Gualtierotti.

Alla stazione fu salutato dalle autorità.

Per l'arbitrato anglo-italiano. — Ieri S. E. il Ministro degli affari esteri, Tittoni, e l'Ambasciatore d'Inghilterra, sir Francis Bertie, hanno firmato la Convenzione di arbitrato tra l'Italia e l'Inghilterra.

Il Comizio " Pro-Schola „ a Tivoli. — Alla Villa d'Este, a Tivoli, si tenne, ieri l'altro, il Comizio *Pro-Schola* dei maestri e dei professori delle scuole medie. Erano presenti gli onor. Alfredo Baccelli, Danieli e Mantica, il consigliere provinciale Guglielmi, la Giunta e le autorità comunali. Avevano aderito gli onorevoli Rizzetti, Cerri, Cimorelli, Bossi, Galluppi, Costa, Ferri, Santini, Credaro, Barnabei, Barzilai, Mazza e Majno.

L'on. Alfredo Baccelli pronunziò un discorso di circostanza vivamente applaudito, e diede lettura del seguente dispaccio di S. E. il Ministro Orlando al Comitato organizzatore del Comizio:

« Reduce oggi da Torino dopo varî giorni di assenza, dolente di non poter intervenire domani al Comizio di Tivoli, pregovi di portare agli insegnanti convenuti il mio saluto cordiale e l'augurio che i loro giusti voti abbiano ognora crescente fortuna. Ho presentato oggi un disegno di legge per la scuola e per i maestri elementari e sarò ben lieto se esso avrà consenso e favore presso la benemerita classe degli insegnanti tanto nella parte riguardante l'istruzione, quanto in quella riguardante il miglioramento economico dei maestri. I concetti della legge sono ormai noti: essa tende all'incremento ed al prestigio indefinito della coltura popolare ed impiega tutti i mezzi che sono disponibili per elevare la condizione non soltanto di una categoria, ma di tutta la classe degl' insegnanti elementari con equa proporzione. Possa la prova di sincero interesse e di calda simpatia data ai maestri indurli a dare alla loro volta prova di abnegazione nella serena attesa di giorni sempre migliori per la scuola e per i maestri ».

La discussione, a cui parteciparono parecchi oratori, si è chiusa colla votazione del seguente ordine del giorno:

« I maestri, i professori, gli ufficiali del Convitto Nazionale ed i cittadini, riuniti nel Comizio tenuto il 31 gennaio, fanno voti che il Governo ed il Parlamento provvedano seriamente alla Scuola italiana di tutti i gradi ».

Quindi l'on. Alfredo Baccelli ha inaugurato la Sezione della locale assistenza *Stella d'Italia*.

Congresso d'impiegati. — Giovedì prossimo, in Roma, nel salone della Galleria Margherita, s'inaugurerà il Congresso degli impiegati degli archivi notarili del Regno. Sono pervenute molte adesioni.

Fra gli argomenti di cui si occuperà il Congresso, vi è quello di costituire una Federazione nazionale, allo scopo di ottenere una riforma organica della legge sugli archivi, coordinata al miglioramento morale ed economico degli impiegati.

Esposizione italiana a Londra. — Riceviamo e pubblichiamo:

« Il presidente della Camera di Commercio di Roma, anche nella sua qualifica di presidente del Comitato esecutivo per l'Esposizione italiana in Londra, nel manifestare il suo rincrescimento per le dimissioni presentate dai componenti il Comitato delle belle arti, comunica che, non ostante lo spiacevole dissenso che a tali dimissioni diede luogo, e che si spera per altro di poter felicemente comporre, le funzioni del Comitato esecutivo rimangono tuttavia inalterate per modo che l'Esposizione possa avere i migliori risultati così per quanto riguarda le industrie e il commercio, come anche per il ramo delle belle arti ».

Interruzioni telefoniche. — Le comunicazioni telefoniche tra l'Italia e la Francia sono da stamane interrotte.

Nelle riviste. — Ci è pervenuto il 2° numero della rivista mensile *Corda Fratres*, organo della sezione italiana della detta unione universitaria internazionale.

Questo 2° numero è importante per gli articoli che contiene e per le comunicazioni che pubblica sull'andamento e lo sviluppo della geniale istituzione.

— Il 5° numero, anno corrente, della *Illustrazione Italiana*, oltre al testo sceltissimo, come sempre in siffatta pubblicazione, contiene una serie di artistiche incisioni che formano la illustrazione dei principali avvenimenti della decorsa settimana. I festeggiamenti ai Ministri Ronchetti a Gallarate, Tedesco e Stelluti-Scala, in Ancona; l'incendio del teatro Iroquois, a Chicago; il ballo della Croce Rossa, a Roma, hanno la loro nota illustrativa, disegnata da valenti artisti.

I lavori del Sempione. — Le ultime notizie da Briga recano che la perforazione della galleria principale del Sempione è tuttora sospesa, occorrendo lavori difficili e complicati per deviare il getto d'acqua calda nella galleria secondaria. Anche questa galleria è inondata da un'altra sorgente calda.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Antonina*, della S. I., proveniente da Genova giunse ieri l'altro a Buenos-Ayres. Ieri il piroscafo *Città di Nuova Orleans*, della Società Veneziana, giunse a Porto Said, donde ripartiva oggi per Calcutta, ed il piroscafo *Alberto Treves*, della stessa Società, giunse a Venezia; il piroscafo *Ravenna*, della S. I., da San Vincenzo proseguì per Genova, ed il piroscafo *Ardito*, della Società Veneziana, da Colombo partì per Calcutta.

ESTERO.

Servizi postali in automobile. — A Tunisi venne recentemente ed in modo perfettamente regolare iniziato il servizio postale cogli automobili. Il direttore delle poste, signor Mazoyer, concluse all'uopo un contratto per dieci anni cogli amministratori delle poste private francesi a Tunisi per il trasporto dei dispacci e valori postali, nonchè dei viaggiatori, col mezzo degli automobili, da Susa a Sfax ed a Gabes.

— Anche il Giappone, a quanto si annunzia da qualche giornale inglese, avrebbe deliberato di adottare gli automobili pel servizio postale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 1. — **Il Governo ha presentato alla Sobranje un progetto di legge per un credito straordinario di trecentomila franchi, da erogarsi a favore dei profughi macedoni.**

PIETROBURGO, 1. — **Notizie da Port-Arthur recano che il luogotenente imperiale nell'Estremo Oriente, ammiraglio Alexejeff, che si trovava da qualche tempo indisposto, è ora completamente ristabilito, tantochè ieri ha ripreso le sue ordinarie occupazioni.**

BUENOS-AYRES, 1. — **Si annunzia ufficialmente da Montevideo** che 1500 uomini del partito del Governo, sono stati sconfitti dagli insorti a San Ramon.

COSTANTINOPOLI, 1. — È giunto il generale italiano De Giorgis, accompagnato dal tenente colonnello Signorile e del capitano **Caprile.**

VIENNA, 1. — La Commissione austro-ungarica per le tariffe **doganali** e pei trattati di commercio si è riunita oggi, ed ha di**scusso alcune** questioni commerciali e principalmente circa le mo**dalità** per iniziare i negoziati per la conclusione di trattati di commercio cogli Stati esteri.

La Commissione si riunirà nuovamente domani.

SOFIA, 1. — Il colonnello Benderew è partito per la Russia.

BELGRADO, 2. — **Da fonte ufficiale serba si smentisce recisamente la comunicazione della Porta, secondo la quale a Vranja ed in altre località della Serbia si fabbricherebbero dinamite e bombe.**

LONDRA, 2. — I giornali pubblicano un dispaccio da Calcutta, il quale annuzia che è avvenuta un'esplosione in un deposito che conteneva mille chilogrammi di dinamite. Vi sono quaranta morti.

LONDRA, 2. — I giornali annunziano che il Primo Ministro, Balfour, è ammalato d'influenza.

WASHINGTON, 2. — Il Ministro del Giappone, Takahira, ha dichiarato che la risposta della Russia all'ultima Nota del Giappone è attesa dal Governo di Tokio verso la metà della corrente settimana.

LONDRA, 2. — Il *Times* ha da Tokio che l'amministrazione delle poste giapponesi non ha ricevuto alcuna notizia ufficiale circa la sospensione del trasporto delle merci sulla ferrovia transiberiana.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 1° febbraio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	747,33.
Umidità relativa a mezzodì	72.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado — massimo	11,9.
Termometro centigrado — minimo	8°,2.
Pioggie in 24 ore	25,5.

1° febbraio 1904

In Europa: pressione massima di 769 su Pietroburgo, minima di 744 sulla Gran Brettagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 12 mill., nelle Marche; temperatura irregolarmente variata; pioggie abbondanti quasi ovunque; venti forti tra Sud e ponente; Tirreno agitato.

Si è formata una depressione secondaria sull'Italia Centrale con un minimo tra 747 e 48, massimo a 758 sulle coste Sicule-Joniche.

Probabilità: venti moderati o forti tra Nord e ponente sull'alta Italia e Sardegna, tra Sud e ponente altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie; mare agitato o grosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° febbraio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	10 8	4 1
Genova	coperto	legg. mosso	10 4	2 1
Massa Carrara	piovoso	calmo	11 8	4 7
Cuneo	sereno	—	5 8	0 0
Torino	sereno	—	4 1	0 7
Alessandria	coperto	—	5 3	0 6
Novara	nevica	—	7 0	— 0 2
Domodossola	coperto	—	5 0	— 0 3
Pavia	piovoso	—	5 6	0 5
Milano	piovoso	—	5 2	0 5
Sondrio	piovoso	—	5 0	1 0
Bergamo	coperto	—	7 0	0 5
Brescia	coperto	—	6 7	2 2
Cremona	piovoso	—	5 6	3 4
Mantova	piovoso	—	6 0	4 0
Verona	piovoso	—	6 1	3 2
Belluno	nevica	—	2 6	— 0 2
Udine	coperto	—	6 8	3 2
Treviso	piovoso	—	6 2	3 8
Venezia	piovoso	legg. mosso	9 6	3 4
Padova	piovoso	—	5 9	3 7
Rovigo	piovoso	—	6 0	4 3
Piacenza	piovoso	—	5 7	0 3
Parma	coperto	—	5 5	1 7
Reggio Emilia	coperto	—	7 2	3 5
Modena	piovoso	—	6 6	2 1
Ferrara	piovoso	—	6 9	2 8
Bologna	piovoso	—	6 0	4 6
Ravenna	piovoso	—	6 3	2 9
Forlì	coperto	—	7 2	3 8
Pesaro	coperto	calmo	12 8	6 2
Ancona	coperto	legg. mosso	11 9	7 2
Urbino	coperto	—	8 7	4 4
Macerata	coperto	—	10 1	4 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	8 8	3 2
Camerino	piovoso	—	7 5	2 2
Lucca	nebbioso	—	8 4	6 1
Pisa	coperto	—	11 0	6 2
Livorno	coperto	grosso	11 1	7 5
Firenze	coperto	—	9 2	6 3
Arezzo	coperto	—	10 9	5 7
Siena	coperto	—	10 1	5 2
Grosseto	piovoso	—	13 8	6 0
Roma	coperto	—	11 9	8 2
Teramo	piovoso	—	12 0	6 0
Chieti	1/2 coperto	—	11 4	0 0
Aquila	coperto	—	7 6	1 8
Agnone	piovoso	—	8 0	3 0
Foggia	coperto	—	12 0	4 3
Lecce	coperto	calmo	12 7	6 0
Bari	coperto	—	12 8	6 2
Caserta	coperto	—	13 6	8 0
Napoli	coperto	grosso	12 0	8 6
Benevento	coperto	—	12 0	7 6
Avellino	coperto	—	10 0	6 7
Caggiano	piovoso	—	6 9	2 5
Potenza	piovoso	—	7 4	1 7
Cosenza	coperto	—	12 8	7 8
Tiriolo	piovoso	—	6 1	2 0
Reggio Calabria	coperto	mosso	14 6	11 2
Trapani	1/2 coperto	mosso	15 3	12 5
Palermo	1/2 coperto	molto agitato	15 9	10 6
Porto Empedocle	coperto	agitato	15 0	11 0
Caltanissetta	nebbioso	—	12 0	3 4
Messina	coperto	mosso	14 6	10 5
Catania	coperto	calmo	15 8	9 9
Siracusa	coperto	calmo	15 5	6 7
Cagliari	1/4 coperto	agitato	15 0	8 0
Sassari	3/4 coperto	—	12 6	6 9

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*